



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 27 del 09/03/2004**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2004, n. 129

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 08/09/2003 tra Regione Puglia ed il Comune di Massafra ai sensi della l.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione di una struttura alberghiera da parte della ditta "O.C.M. Appia s.r.l.".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO che in attuazione della l.r. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed integr. e dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, in data 08/09/2003 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di Massafra apposito "Accordo di Programma", autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 1317 del 02/08/2003 per la realizzazione di una struttura alberghiera in variante allo strumento urbanistico vigente (P.F.) ed adottato (PRG).

VISTA la deliberazione n° 97 del 30/09/2003, con la quale il Consiglio Comunale di Massafra ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art. 34 del D.lvo n. 267/2000, il suddetto "Accordo di Programma";

VISTO che l'area oggetto d'intervento ricade all'interno del territori costruiti (zona omogenea di tipo "B" nel PF vigente e nel PRG adottato) definiti dall'art. 1.03 punto 5 delle NTA del PUTT (approvato con delibera G.R. n. 1748 del 15/12/2000) e di conseguenza la presente variante urbanistica è esentata dal preventivo parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 della citata N.T.A. del PUTT;

VISTO che, l'area d'intervento non è inclusa nelle Zone SIC e/o ZPS di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente del 12/04/2000 né ricompresa nella perimetrazione del SIC e/o ZPS approvata con delibera dalla Giunta Regionale n. 1157 dell'8/08/2002 pubblicata sul BUR 115 e che l'insediamento produttivo oggetto di A. di P. non è assoggettabile alle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2001 in quanto non rientra, per dimensione, a quanto fissato dall' allegato B della medesima legge.

VISTO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a cura della ditta "O.C.M. Appia s.r.l." dovrà essere fornita al Comune di Massafra idonea e formale garanzia (fidejussoria, ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

VISTO il IV comma dell'art. 34 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente.

DECRETA

- E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000, anche ai fini della variante

allo strumento urbanistico vigente (P.F.) ed adottato (PRG) del Comune di Massafra 1'Accordo di Programma" per la realizzazione di una struttura alberghiera da parte della ditta "O.C.M. Appia s.r.l." sottoscritto in data 08/09/2003 dalla Regione Puglia e dal Comune di Massafra in attuazione della l.r. n. 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate l'originario regime urbanistico previsto nello strumento urbanistico generale vigente.

Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione

e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art.6 della l.r. del 12 aprile 1993, n° 13.

Bari, li 27 febbraio 2004

Fitto

---